	Determina del Responsabile della Struttura di Coordinamento avv. Paolo Iarlori	Data 29/09/2021	DET N. 24 ²⁶ /2021/PI
		AREA ATTIVITÀ PORTIERATO	
		CIG. 8793589B32	Pag. 1 di 8
OGGETTO: determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50 del 18.04.2016, per affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.			

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO LA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, nomina formale del RUP e affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, come attualmente sostituito dall'art. 51, D.L. 77/21 dei servizi di supporto giuridico – normativo al medesimo RUP ed alla Commissione Giudicatrice, approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti.

CIG 8793589B32

PREMESSO

- che in sede di ridefinizione dello Statuto della Società Civitavecchia Servizi Pubblici, giusta Deliberazione di Consiglio n. 77 del 30.10.2020, nonché in luogo della presa d'atto del Piano di Ristrutturazione Aziendale (adottato dal CdA della Società in data 14.08.2020) e dell'autorizzazione al ripianamento delle perdite e successiva ricapitalizzazione della società di cui alla DCC n. 78 del 30.10.2020, è stato previsto in seno a quest'ultima l'affidamento (punto 4 della Deliberazione), tra gli altri, del servizio di portierato presso le sedi comunali e di assistenza tecnica presso il Teatro Traiano;
- che il Comune di Civitavecchia in data 02.04.2021 ha sottoscritto con la Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. l'atto di affidamento di portierato presso le sedi comunali e di assistenza tecnica presso il Teatro Traiano con l'impiego fino a 35 (trentacinque) risorse e , comunque, entro il limite del valore del contratto;
- che la durata del suddetto atto cessa alla data del 31.12.2025;

VISTA

- la delibera n. 78/20 del Consiglio Comunale di Civitavecchia e relativi allegati;

CONSIDERATO

- che è necessario dare seguito al suddetto accordo dando corso ad idonea procedura al fine di rinvenire, un operatore economico in possesso dei prescritti requisiti che svolgano il servizio *de quo* nel rispetto della normativa vigente e degli *interna corporis* dell'Ente;
- in considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la "somministrazione di lavoro" sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l'Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni

lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non saranno applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal presente documento e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione);

- che per espressa previsione dell'art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. Inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i "contratti di lavoro", sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

RICHIAMATO

- il disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del Procedimento della procedura.

CONSIDERATO

- che la veste di Responsabile del Procedimento può essere rivestita dal Dott. Paolo Iarlori, il quale è in possesso dei requisiti di legge;

APPURATO

- che il carattere specialistico della gara richiede una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverbererebbero a svantaggio dell'Ente;

- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, alla luce degli aggiornamenti della Legge 120/20 e del D.L. 77/21 al Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16), anche tenuto conto delle Linee Guida ANAC di precipua pertinenza, ancorché in vigore *ad tempus*, nonché dal continuo aggiornamento normativo e regolamentare e di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali;

- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., *ex art. 31, D.Lgs. 50/16*, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16, individuata mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice, ossia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, come attualmente sostituito dall'art. 51, D.L. 77/21;

- che tale supporto può comprendere le sottoelencate attività:

- attività susseguenti all'avvio del procedimento;
- studio, verifica della conforme gestione del rischio anticorruzione in capo al RUP per la procedura specifica e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari;
- risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4 D.Lgs. 50/16;

- individuazione della legittima sequenza procedimentale, anche nelle logiche del project management effettuata da PM certificati ISO 11648:2016;
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/16;
- indicazioni circa le modalità dell'eventuale subprocedimento di anomalia dell'offerta;
- predisposizione della determina di aggiudicazione;
- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) per l'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/16;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- supporto alla stesura del contratto;
- contributo alla redazione della relazione unica ex art. 99, D.Lgs. 50/16;
- report di attività svolte dalla società incaricata al fine di dare conto della regolarità dell'operato della S.A.;

CONSIDERATO

- che tale metodologia è funzionale all'assoluta speditezza ed economicità del procedimento ed ha l'obiettivo primario di redigere regole e verbali di gara chiari e trasparenti ed evitare strali contenziosi;

DATO ATTO

- che i successivi approdi giurisprudenziali censurano un'ipotesi di atto d'obbligo a caricarsi i costi in parola, fin dalla sede partecipativa pena l'esclusione dall'appalto (TAR Campania, Sa, Sez. I, 2 febbraio 2021, n. 1; Delibera ANAC, 17 febbraio 2021, n. 129; Consiglio di Stato, 6 maggio 2021, n. 3538), circostanza assorbita dalla presente *lex gara* che qualifica tale *addendum* economico nel valore dell'appalto, rimborsato ratealmente all'aggiudicatario.

- che il commissionato apporto esterno conferito nei limiti dell'affidamento diretto, in ragione dell'assoluta affidabilità del prestatore d'opera, comporta i seguenti benefici:

1. trattasi di un'ipotesi finalizzata all'efficienza del procedimento che – compresa la competenza in seno alla Stazione Appaltante e il carico di lavoro che incombe sugli addetti – consente di professionalizzare la “pratica” di gara, attraverso la più avveduta scelta della performance di collaborazione, che erge anche a fronte di speditezza ed economicità procedurale teleologicamente funzionale all'attivazione del prefissato “risultato di appaltare”.

RITENUTO OPPORTUNO

- che la procedura più idonea allo scopo, al fine di garantire massima trasparenza, è – comunque – quella “aperta”, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/16, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, D.Lgs. 50/16, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica (max 70 punti); offerta economica (max 30 punti), tramite piattaforma telematica il cui fornitore è individuato con il presente atto;

PREMESSO

- Che il comune di Civitavecchia con Delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’08/04/2021, l’Amministrazione ha espresso la volontà di affidare per un periodo transitorio, le procedure di gara urgenti da espletare per l’affidamento di lavori e servizi essenziali che non possono subire interruzioni, alla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza;
- che le medesime condizioni economiche relative all’espletamento dei servizi di assistenza e pubblicazione delle gare sono stati confermati alla “Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a socio unico il comune di Civitavecchia” – le spettanze alla CUC sono calcolate sull’importo dell’appalto iva esclusa, inclusi gli oneri di sicurezza, nella percentuale dello 0,70 %;
- che il Consiglio di Amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici, recependo le indicazioni ricevute dal Comune di Civitavecchia in qualità di Socio Unico, ha deliberato in data 27.05.2021 l’approvazione degli atti di gara allegati, per procedere la procedura oggetto della presente determina;

APPURATO

- che il RUP per l’espletamento dell’incarico intende avvalersi per questa specifica procedura di gara, del supporto dei servizi della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Consorzio I Castelli della Sapienza” Piazza Umberto Pillozzi n. 9 00038 Valmontone (Rm), pec: cuc@pec.castellidellasapienza.it email: cuc@castellidellasapienza.it

CONSIDERATO

- che l’importo – puramente indicativo e assolutamente non vincolante per l’Ente – dell’affidamento, per la durata di quattro anni circa e comunque sino al 31.12.25, è commisurato in € 2.264.727,27 + IVA, come da seguente quadro economico:

Importo – presunto – complessivo di affidamento in favore dell’aggiudicatario per la durata di quattro anni circa	€ 2.264.727,27
Oneri da Interferenza non soggetti a ribasso	€ 0,00

- che il calcolo del valore dell'appalto, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, a fronte della durata di quattro anni circa e della possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, è quantificato in € 3.397.090,90 + IVA;
- che l'operatore economico sarà remunerato a fronte di quanto proposto in sede di offerta economica, ossia dal margine di agenzia da calcolare in percentuale rispetto agli stipendi erogati alle figure impiegate: base d'asta 8%;
- che esso operatore economico dovrà tenere in considerazione – al momento della quantificazione e della sottoscrizione dell'offerta economica e quindi nella determinazione del margine di agenzia – che il valore offerto in gara garantirà altresì il costo degli oneri della Commissione giudicatrice senza compromettere la remuneratività dell'affidamento stesso;
- che l'Ente appaltante non sarà obbligato ad utilizzare le 35 figure (richieste) contestualmente ma potrà decidere i tempi e i modi di utilizzo;

CONSIDERATO

- che per l'espletamento della procedura di gara (validazione bando e disciplinare di gara, pubblicazione gara in GURI, costituzione commissione di gara, stesura verbali ecc..) l'importo è pari a € 23.779,63 = 0,7 % del valore dell'appalto, (durata quattro anni e possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, pari a € 3.397.090,90 + IVA) – CIG Z5C3353E47

APPURATO

- che l'affidamento in oggetto rientra nel novero degli affidamenti "a misura", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/16: «*appalto a misura*» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

RITENUTO

- che criteri e sub criteri di aggiudicazione sono indicati nella *lex specialis* che ivi viene approvata;
- che non saranno ammesse offerte alla pari o a svantaggio dell'Ente rispetto alla base d'asta prefissata;
- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara e che gli elementi essenziali emergono dagli atti approvati in questa sede;
- che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti), poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge, fermo il c.d. sbarramento sulla componente tecnica dell'offerta, indicato nella *lex specialis*, per non essere esclusi;
- che, ove dovesse scaturire parità, l'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto circa la componente tecnica, mentre in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;

CONSIDERATO

- che il RUP, Dott. Paolo Iarlori, ha, *medio tempore*, predisposto e trasmesso AL Consiglio di Amministrazione gli atti della gara oggetto della presente determina;
- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli atti del presente procedimento con verbale del
- che si è provveduto alla richiesta del CIG il quale sarà perfezionato a seguito della pubblicazione degli atti di gara (8793589B32);

APPURATO

- che è possibile quindi dare avvio alla presente procedura, nelle modalità di cui alla presente determina a contrarre nonché agli allegati atti di gara, per come rimessi dal nominato RUP;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per quanto sopra specificato, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta, *ex art.* 60, D.Lgs. 50/16, di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, come attualmente sostituito dall'art. 51, D.L. 77/21, alla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio I Castelli della Sapienza" Piazza Umberto Pilozzi n. 9 00038 Valmontone (Rm), pec: cuc@pec.castellidellasapienza.it email: cuc@castellidellasapienza.it l'espletamento della procedura di gara (validazione bando e disciplinare di gara, pubblicazione gara in GURI, costituzione commissione di gara, stesura verbali ecc..) per l'importo di € **23.779,63** pari allo 0,7 % del valore dell'appalto;
- 3) **CHE** il Dott. Paolo Iarlori, è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, per cui ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento *de quo*, nelle specifiche componenti di riferimento e con l'ausilio sopra indicato;
- 4) **DI DARE ATTO** che la procedura è identificata dal Codice Identificativo di Gara: CIG 8793589B32;
- 5) **DI STABILIRE** che l'importo di affidamento (presunto e puramente indicativo) ammonta ad € 2.284.181,12 + IVA, quale importo complessivo di affidamento in favore dell'aggiudicatario, presunto, per la durata di quattro anni circa;

6) **CHE** detta somma è finanziata con fondi derivanti dal Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Civitavecchia, del che la sussistenza della relativa provvista;

7) **DI APPROVARE** il presente atto nonché gli allegati atti di gara per come rimessi dal RUP;

8) **DI SPECIFICARE**, in riferimento alle spese di cui ai punti precedenti, che ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: *“la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*. Esse spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto suddetto *“sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;

9) **DI TRASMETTERE** la presente determina al nominato Responsabile del procedimento al fine di dare seguito al presente atto;

10) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Allegati:

Atti di gara

Civitavecchia li 29/09/2021

			Funzione	Nome e Cognome	Firma
Redatto/emesso			Responsabile Unico del Procedimento	avv. Paolo Iarlori	
Parere regolarità contabile¹	SI	NO	Controllo di Gestione	Dott. Francesco Trogu	
	SI	NO			
Fuori budget			Controllo di Gestione	Dott. Francesco Trogu	
Verifica Ufficio Acquisti			Ufficio Acquisti	Emiliano Santantonio	
Verifica Rappresentante Legale			Rappresentante Legale	Avv. Fabrizio Lungarini	

¹ attesta che il provvedimento ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'azienda ed esprime parere positivo o negativo

Motivazione spesa fuori Budget

Descrizione o allegato del Responsabile del servizio/funzione

Autorizzazione fuori budget	Rappresentante Legale	Avv. Fabrizio Lungarini	
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

CIG 8793589B32 (Determina 24/2021/PI del 29/09/2021)

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Lungarini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Civitavecchia il 16.04.1974, residente in Civitavecchia, codice fiscale: LNGFRZ74D16C773R

RICHIAMATO l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui "i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di conflitto d'interesse;

DATO ATTO che si ha conflitto d'interesse quando l'amministratore o il dirigente di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;

PRESO ATTO che, in particolare, deve astenersi:

- "dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza";

TENUTO PRESENTE che il laddove versi nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

DATO ATTO che, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a suo carico;

VISTI:

- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;
- Circolari e direttive del RPC e RTI;

TENUTO CONTO di quanto sopra, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione

DICHIARA




l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse relativamente alla procedura di affidamento in oggetto (affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione della procedura.

Civitavecchia lì 29/09/2021

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Fabrizio Langarini





OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE DEL RUP

Oggetto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.,

CIG 8793589B32 (Determina 24/2021/PI del 29/09/2021)

Il sottoscritto avv. Paolo Iarlori in qualità di responsabile della Struttura di Coordinamento, nato a GENOVA il 25/05/1980, residente in Civitavecchia, codice fiscale RLRPLA80E25D969K RICHIAMATO l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui "i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di conflitto d'interesse;

DATO ATTO che si ha conflitto d'interesse quando il dirigente di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;

PRESO ATTO che, in particolare, deve astenersi:

- "dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza";

TENUTO PRESENTE che il dirigente laddove versi nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

DATO ATTO che, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dirigente;

VISTI:

- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014;
- Circolari e direttive del RPC e RTI;

TENUTO CONTO di quanto sopra, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione

DICHIARA



l'insussistenza, a proprio carico, di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse relativamente alla procedura di affidamento in oggetto (affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da prestare presso la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.)

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione della procedura.

Civitavecchia lì 29/09/2021

Il RUP
avv. Paolo Iarlori